



CITTA' DI ALBENGA
CORPO POLIZIA MUNICIPALE

Ord. 245

IL SINDACO

PREMESSO che recentemente sono stati verificati e documentati numerosi episodi di sovraffollamento di unità immobiliari cedute in locazione che hanno determinato anche situazioni di disagio in ambiti condominiali nonché nell'ambito della normale vivibilità cittadina;

VISTO il D.M. 05.07.1975 emanato dal Ministero della Sanità, relativamente alle altezze ed ai requisiti igienico sanitari principali dei locali di abitazione, dove vengono fissati i parametri massimi di affollamento delle unità abitative;

CONSIDERATO che l'Art. 29 del D.Lgs. 25.07.1998 n. 286 stabilisce: lo straniero, che chiede il ricongiungimento familiare deve dimostrare "la disponibilità di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla Legge Regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico sanitaria accertati dalla locale A.S.I. competente per territorio";

CONSIDERATO altresì che con Delibera della Giunta Regionale 1202 del 10.11.06 in applicazione dell'Art. 3 comma 1 lett. (b) della Legge Regionale n. 10 del 29.06.2004 sull'edilizia residenziale pubblica, sono stati richiamati i parametri dettati dal D.M. 05.07.1975;

RICHIAMATA la sentenza della Corte di Cassazione Civile Sez. I, dell'11.03.2006 n. 5380 che recita testualmente: "prevedendo l'Art. 29 i requisiti di idoneità dell'alloggio riconosciuti come tali, solo quando la casa soddisfi le esigenze vitali di tutti i componenti il nucleo familiare, garantendo quegli spazi che il Legislatore nazionale e regionale ha ritenuto indispensabili a garantire gli interessi anche dei minori che devono riunirsi ai genitori";

RITENUTO di poter estendere tale considerazione della Suprema Corte ad ogni realtà abitativa;

RITENUTO di dover adottare opportuno provvedimento che vada a regolamentare i parametri numerici di presenze in rapporto alle caratteristiche costruttive degli alloggi ceduti in locazione in quanto il sovraffollamento dei medesimi potrebbe creare pregiudizio sia per l'igiene che per la pubblica sicurezza;

CONSIDERATO che nel periodo estivo si acuisce il fenomeno della presenza di soggetti provenienti da altri territori che stanzialmente soggiornano in Alberga per motivi di lavoro e di vacanza;

CONSIDERATO che il Sindaco in qualità di ufficiale di Governo sovrintende anche alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il prefetto e che lo stesso adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Dato atto che si è provveduto ad informare preventivamente il Prefetto sull'adozione del presente atto con nota n. 37641 del 5 agosto 2008, trasmessa via fax in pari data;

Visto il decreto 5 agosto 2008 recante "Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione adottato in attuazione del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92 convertito con modificazioni in legge 24 luglio 2008, n. 125 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2008;

RITENUTO, inoltre, indispensabile l'adozione di un provvedimento contingibile ed urgente;

VISTO il D.M. 05.07.1975 del Ministero della Sanità;

VISTA la L.R. n. 10 del 29.06.2004 sull'edilizia residenziale pubblica;

VISTA la D.G.R. 1202 del 10.11.06 in applicazione dell'Art. 3 comma 1 lett. (b di detta L.R.

VISTO il Regolamento Edilizio del Comune di Albenga

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, così come modificato dall'Art. 6 del D.L. 92 del 27.05.2008 convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 173 entrata in vigore il 26 luglio c.a. ;

ORDINA

E' fatto divieto su tutto il territorio del Comune di Albenga di cedere in locazione o a qualunque altro titolo consentire l'uso di fabbricati (o parte di essi) ad uso abitativo, ad un numero di persone che ecceda della misura del 20% a quello determinato dal decreto del Ministero della Sanità del 5 luglio 1975 pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 18 luglio 1975, n. 190.

E' fatto altresì divieto su tutto il territorio tutto il territorio del Comune di Albenga di cedere in locazione o a qualunque altro titolo consentire od effettuare l'uso ad abitazione di fabbricati la cui destinazione d'uso non è quella abitativa.

DISPONE

Che ai trasgressori con relativa ordinanza di sgombero venga intimato il rientro dei parametri di cui al decreto menzionato, pena l'applicazione della violazione di cui all'art. 650 c.p. e l'avvio della procedura relativa alla revoca dell'agibilità, fatti salvi il rientro nei

parametri di cui al decreto menzionato e le sanzioni previste dalle Norme vigenti in materia, compresa la temporanea sospensione dell'agibilità degli alloggi, sino al rispetto dei parametri previsti e fatti salvi eventuali provvedimenti a mente dell'art. 54 c. 7 del testo unico degli enti locali (d. lgs. 267/2000).

I N C A R I C A

I dirigenti competenti alla vigilanza ed alla redazione dei dovuti atti in caso di inadempienza alla presente Ordinanza ed in particolare agli Uffici Demografici del Comune di segnalare tempestivamente i casi di sovraffollamento conseguenti a più richieste di residenza nei singoli alloggi o in ordine alle risultanze dei sopralluoghi effettuati per la concessione delle medesime, agli organi di Polizia Giudiziaria, nonché ai competenti Uffici Urbanistici.

P R E V E D E

L'invio tempestivo della presente ordinanza al Prefetto e al Corpo Polizia Municipale, alla Ripartizione V Area Urbanistica, all'Ufficio Informatica, alla Stazione Carabinieri, al distaccamento di Polizia Stradale.

La Polizia Municipale e le altre forze di polizia sono incaricati del controllo della presente ordinanza e dei provvedimenti inerenti e conseguenti a mente dell'art. 54 c. 7 del citato testo unico degli enti locali d. lgs. N. 267/2000.

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, e l'inserimento nel sito internet del Comune di Albenga.

È fatto obbligo a chiunque spetti, osservare e far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza decorre dalla data della presente e scadrà il prossimo 31 ottobre 2008, salvo eventuali provvedimenti di rinnovo.

A V V E R T E

Che, a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso la presente ordinanza, per eccesso di potere o violazione di Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.

IL SINDACO
(Antonello Tabbo)

12 AGO 2008